

COMUNE DI CALUSO
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TRASPARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, AD ECCEZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI PER UN TRIENNIO. 2025/2028 .CIG. B7455ACE97

PREMESSE

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, in base alle disposizioni del D.lgs. 36/2023. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominata **“Traspare”**.

L’affidamento avviene mediante **procedura negoziata** con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così come indicato nelle specifiche disposizioni del Codice dei Contratti.

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Caluso.

CPV: 79940000-5

CIG: B7455ACE97

CODICE NUTS ITC11

Il Responsabile unico del progetto: BERTOLDI DANILO

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Guida per la presentazione di un’offerta telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).
 - -un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - -un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6- bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse tramite la funzionalità della piattaforma . Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire **entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in **formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma Per avere informazioni in dettaglio in merito ai soli aspetti amministrativi è possibile contattare telefonicamente **il R.U.P. allo 0119894940.**

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente affidamento è unico e non è suddiviso in lotti in quanto non sarebbe economica per l'Ente la gestione parcellizzata di un servizio unitario ed il contenimento della spesa verrebbe pregiudicato ove vi fossero diversi operatori economici da coordinare, organizzare e gestire. Non si ravvisano, da ultimo, specifici oggetti della concessione che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé o che possano essere progettati e realizzati in maniera tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità dei servizi, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del servizio medesimo. I valori dei crediti da riscuotere e della concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati.

Il valore dell'appalto è determinato applicando l'aggio unico posto a **base di gara del 14%** sulla stima delle entrate previste, secondo il trend di recupero degli anni precedenti, rapportato al carico stimato dei ruoli ancora pendenti da trasferire, oltre ai ruoli previsti da affidare tra il 2025 e il 2028(parte), ipotizzando anche un maggior numero di sanzioni CDS rispetto ai recenti anni post COVID e un miglioramento nella riscossione. **Tale valore è una mera stima, e come tale, non impegnativo per l'Ente.**

L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero), poiché non vengono ravvisati rischi di interferenze di cui all'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008. L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **6.000 annui** calcolati sulla base delle ore di lavoro del personale impiegato, in relazione al contratto di lavoro applicato. I **costi della manodopera sono scorporati**, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Come contratto base applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è **stato individuato “Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi”**. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

3. DURATA

L'appalto avrà **durata di 3 anni** dalla data di affidamento, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti. Alla scadenza del contratto è possibile procedere **con una proroga del servizio di 6 mesi**, e comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in corso al momento della cessazione. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche in pendenza della stipula dello stesso.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**cd. Rete – soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**cd. Rete–contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella **forma del raggruppamento** costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente bando. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del

Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di cui al comma 1 art. 53 decreto legislativo n. 446/1997 e del decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n.101, con capitale minimo versato secondo quanto previsto dall'art.1, comma 807, della Legge 160/2019, riferimento alla classe demografica corrispondente a quella del Comune di Caluso. Ai fini della comprova l'iscrizione all'albo è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari al doppio del valore stimato dell'appalto, 170.000 EURO IVA esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A)-Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante - certificati rilasciati dall'amministrazione contraente o dal privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione ed il buon esito;

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate, così come disciplinato dal D.M. n. 101 del 13.04.2022 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del DLgs 446/97, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate, così come disciplinato dal D.M. n. 101 del 13.04.2022 **deve essere posseduto dal consorziato esecutore.**

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, letto. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione**, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale quali l'iscrizione alla Camera di commercio e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione delle entrate comunali, di cui all'art. 53 del DLgs 446/97.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE REQUEST;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE REQUEST;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere **nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare **un altro ausiliario nel termine di dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (iscrizione all'apposito Albo ministeriale dei gestori delle attività di riscossione ed accertamento delle entrate) è vietato sub concedere a terzi il servizio oggetto di concessione anche in forma parziale a pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione immediata del contratto. Il verificarsi dell'evento sopracitato, sia in maniera palese che occulta, prevede, come previsto dall'art.14 del D.M. n. 101 del 13 aprile 2022, la cancellazione dal medesimo albo dei concessionari. Possono essere oggetto di subappalto in base a quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023: **tutte le attività secondarie e complementari** riconducibili al procedimento di riscossione coattiva che non incidano sull'esercizio di atti e poteri rilevanti, quali, a titolo esemplificativo, attività connesse alla messa a disposizione del software, stampa e spedizione comunicazioni di pagamento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Clausola Sociale: Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo **prioritariamente** nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'operatore economico è esente, essendo un affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

11. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO E DI BOLLO

A carico dell'affidatario.

DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Caluso in formato elettronico attraverso la piattaforma **Traspare Spa** entro e non oltre la data indicata nella piattaforma telematica

La piattaforma telematica prevede il **caricamento** delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

BUSTA A) – Documentazione amministrativa;

BUSTA B) – Offerta tecnica;

BUSTA C) – Offerta economica.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 tra cui, **la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica**, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma Traspare accessibile attraverso <https://caluso.traspare.com/>

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti

e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Traspire, come risultante dai log del Sistema. **Il Concorrente che ha presentato l'offerta può ritirarla entro il termine previsto per la presentazione e presentarne una nuova**, entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché Traspire automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica**. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti **sono preesistenti e comprovabili** con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare. Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine di cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere

chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO BUSTA

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Il Concorrente, debitamente registrato a Traspare, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione di Invio Offerta relativa alla presente procedura accedendo all'URL <https://caluso.traspare.com/> . Il concorrente, singolo o raggruppato, dovrà presentare, pena l'esclusione, i documenti di seguito richiesti, secondo le modalità indicate nel manuale "*MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA*", scaricabile dal sito di Traspare. Si ricorda che tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata costituisce elemento essenziale dell'offerta e pertanto la mancanza, l'incompletezza, l'irregolarità della stessa, ove consentito, determinerà l'applicazione del soccorso istruttorio.

Il Plico telematico, Busta A, contiene la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione e dichiarazione integrative: debitamente sottoscritta con firma digitale, a pena esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore munito della relativa procura. Si richiede inoltre l'assolvimento all'imposta di bollo alla suddetta domanda di partecipazione.

b) DGUE REQUEST: L'operatore economico dovrà produrre il DGUE generando la DGUE Response in formato xml e in formato pdf a partire dalla Request messa a disposizione tra la documentazione di gara..

Il concorrente in fase di sottomissione dell'offerta dovrà caricare, nell'apposito campo della busta amministrativa, il file .xml DGUE Response nonché il pdf format di riepilogo sottoscritto digitalmente.

c) Capitolato di gara firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o suo procuratore munito della relativa procura;

d) Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o suo procuratore munito della relativa procura;

e) (se del caso) documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice **Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare

la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. I documenti richiesti devono essere inseriti in un file zippato: quest'ultimo non dovrà essere firmato digitalmente.

15. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "Busta B - Offerta tecnica" presente sulla piattaforma "Traspare", il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La documentazione deve includere:

- a) Modello offerta Tecnica compilato in ogni sua parte;
- b) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, i seguenti elementi:

- Organizzazione del servizio
- Sistema informativo utilizzato
- Esperienza maturata e requisiti finanziari
- Certificazioni ISO(se possedute)..
- Proposte migliorative e servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato

Il progetto complessivo gestionale, redatto in lingua italiana, dovrà essere esposto in maniera sintetica ed esaustiva, contenendo l'elaborato al massimo in 10 pagine A4 (fronte e retro) con utilizzo del carattere Times New Roman 12.

Nel calcolo delle pagine non sono considerati l'indice e la copertina.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

16. OFFERTA ECONOMICA

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta economica" presente sulla piattaforma "Traspare", il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come da procedura telematica "Traspare", e a corredo di quest'ultima dovrà allegare il "Modello Offerta Economica", compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente. Sarà motivo di esclusione la mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica. La dichiarazione d'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente. Qualora detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante deve essere trasmessa ed allegata la relativa procura.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive la dichiarazione d'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici facenti parte della forma plurisoggettiva, a pena di esclusione dalla gara. L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica:

- a) l'aggio offerto in ribasso rispetto alla percentuale di **aggio posto a base d'asta (14,00%)**, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
	100

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	Attività e procedimenti	Descrizione	Punteggio massimo	Metodo di calcolo	
1		Disponibilità ad aprire uno sportello per l'assistenza al cittadino per un minimo di 4 ore mensili in locale messo a disposizione dal Comune	5	5 se Si/0 se No	
2	Organizzazione e gestione del servizio, rendicontazione	<p>Specificare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei dipendenti presenti nell'organico aziendale, con riferimento al numero dei dipendenti effettivamente dedicati alla riscossione coattiva dell'Ente, al numero dei dipendenti che compongono l'ufficio legale, al numero dei dipendenti abilitati ad effettuare perizie di beni mobili e/o immobili nell'ambito delle procedure esecutive, al numero di ufficiali della riscossione - i soggetti esterni e incarichi professionali esterni, relativi a ciascuna fase cautelare, di pignoramento immobiliare, mobiliare, rappresentanza in giudizio e fasi processuali) - modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei debitori e modalità e tempi di adozione di azioni cautelari e esecutive 	14	qualitativo	
4		strumenti informativi e di rendicontazione messi a disposizione dell'Ente (funzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la gestione della riscossione, modalità e tempi di aggiornamento, struttura – contenuto – accessibilità delle informazioni)	5	qualitativo	
5		Numero di enti gestiti con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Caluso al 31/12/2024	5	> 5	5
				>0 <= 5	3
				0	0

6		rinuncia al rimborso delle spese di cui all'art. 4 comma 7 del capitolato (massimo 70%)	15 quantitativo	Max 15 punti
7	<i>Servizio web per il contribuente</i>	attivazione di un portale web appositamente dedicato, attraverso il quale gli utenti, previa identificazione anche a mezzo sistema SPID, possano visionare la propria posizione debitoria, nonché procedere al pagamento via WEB, utilizzando le carte di credito e/o moneta elettronica tramite procedura PagoPA	10 (quantitativo)	10 punti in caso di attivazione ANCHE CON POSSIBILITA' DI PAGAMENTO 5 punti in caso di attivazione SENZA POSSIBILITA' DI PAGAMENTO 0 punti se non viene attivato
8	<i>Linea telefonica per l'utenza</i>	numero di ore settimanali del servizio informativo telefonico (min. 8 h/sett)	5 (quantitativo)	0 punti per 8 h/sett. 1 punto per almeno 12 h/sett. 3 punti per almeno 20 h/sett. 5 punti per più di 30 h/sett.
9	<i>Certificazioni ISO</i>	- UNI EN ISO 9001:2015 attestante la qualità dei processi di produzione - Possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI PDR 125:2022 - UNI EN ISO 27001 attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni	6 (quantitative)	2/0 1/0 3/0
10	<i>Servizi aggiuntivi e migliorativi</i>	Eventuali proposte di servizi aggiuntivi e migliorativi in ordine alle attività previste dal capitolato, senza oneri per il Comune	5	qualitativo

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica in caso di criteri qualitativi

Per ciascuno degli elementi qualitativi si segue questa procedura:

- Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno secondo la sotto indicata tabella di valutazione:

TABELLA VALUTAZIONI		
Eccellente	1	Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualità di elevato valore migliorativo e aggiunto contenete elementi unici ed innovativi
Ottimo	0,8	Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualità elevata
Buono	0,6	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante
Discreto	0,4	Questa valutazione si applica quando la proposta risulta completa e di discreto valore migliorativo rispetto a quanto richiesta dalla stazione appaltante
Sufficiente	0,2	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde alla condizione minima richiesta ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative del committente
Insufficiente	0	Questa valutazione si applica quando la proposta è inadeguato rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative del committente, si applica inoltre nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggi

- La commissione giudicatrice calcola poi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al singolo elemento;
- Si attribuisce il punteggio a ciascun concorrente moltiplicando il la media aritmetica dei coefficienti per il punteggio massimo;

In caso di criteri quantitativi: a ciascuno degli elementi quantitativi il massimo del punteggio è assegnato al concorrente che, per ogni singola voce, risulterà avere il risultato migliore. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio in base alla formula direttamente proporzionale:

$$P = \frac{P_{max} * R_e}{R_m}$$

Dove:

P = punteggio attribuito

PMax = punteggio massimo previsto

Re = il risultato in esame

Rm = il risultato migliore

gli elementi di valutazione tabellari (punto 4) i punteggi saranno attribuiti automaticamente in base al possesso o meno del requisito previsto o della prestazione offerta

PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL MINOR AGGIO PROPOSTO IN SEDE DI OFFERTA RISPETTO ALLE ALTRE OFFERTE	FORMULA ATTRIBUZIONE
1	Aggio unico per la gestione del servizio	30	$PE = PE(max) \times S(min) / So$

PE= Punteggio concorrente i-mo;

PE(max)= Punteggio massimo;

So = aggio offerto dal concorrente i-mo;

S(min)= Aggio minimo offerto;